

I

Diritto all'informazione *

SOMMARIO: Sezione I. RILIEVI INTRODUTTIVI: 1. Libertà d'informazione: in senso lato ed in senso stretto. – 2. Diritto all'informazione o libertà d'informazione in senso stretto ed opinione pubblica. – Sezione II. FONDAMENTO COSTITUZIONALE: 3. Evoluzione del concetto di libertà d'informazione. – 4. Tutela dell'operatore conoscitivo, rilevanza costituzionale e diritto alla notizia. – 5. La libertà d'informazione ed i frammenti normativi sull'attività conoscitiva. – 6. La libertà d'informazione come implicazione dei principi fondamentali del sistema. – 7. Riprova del suo fondamento costituzionale; duplice profilo: situazione soggettiva e principio. – Sezione III. RICOSTRUZIONE DELLA FIGURA: 8. Oggetto. – 9. Contenuto. – 10. Soggetti. – 11. Limiti: il segreto. – 12. I singoli segreti e gli altri limiti. – 13. Delimitazione delle fattispecie affini. – 14. Caratteri. – Sezione IV. RILIEVI CONCLUSIVI: 15. Democrazia, opinione pubblica e libertà d'informazione. – 16. La libertà d'informazione come principio: prospettive di rinnovamento del sistema.

Sezione I

Rilievi introduttivi

1. Libertà d'informazione: in senso lato ed in senso stretto

La libertà d'informazione, “in senso lato”, identifica comprensivamente il duplice ordine di situazioni soggettive connesso sia all'attività acquisitiva di conoscenze (“l'informarsi”) sia al comportamento attivo di espressione (“l'informare”).

Nel vigente ordinamento, soltanto questo ultimo comportamento riceve un'espressa garanzia costituzionale (art. 21 Cost.) e, per precisione di nomenclatura, si è proposto di individuarlo con una formula diversa e cioè: libertà di espressione¹. Con la terminologia stessa, perciò, si identifica “in senso stretto” e più correttamente solo il diritto all'informazione, la libertà di informarsi e di porre in essere i relativi comportamenti, tesi ad acquisire l'informazione, i quali non appaiono un mero aspetto complementare o consequenziale della libertà di espressione, come potrebbe sembrare se si usasse l'accezione ampia della terminologia in questione².

Se ed in che misura tali comportamenti ricevano la garanzia di una tutela nel vigente sistema costituzionale, costituisce l'interrogativo preminente di ogni discorso, in tema d'informazione, che intenda cogliere lo spirito e la dialettica del rapporto tra libertà ed autorità negli

* In argomento si veda il volume di A. LOIODICE, *Materiali di diritto costituzionale*, Bari, 1999, 135 ss.

¹ Cfr. CRISAFULLI, *Problemativa della libertà di informazione*, in *Il politico*, 1962, 290.

² Nella presente trattazione l'espressione “libertà d'informazione” viene utilizzata nel suo significato più ristretto e, perciò, viene usata indifferentemente come sinonimo del “diritto all'informazione”.

ordinamenti contemporanei ed a tale interrogativo si limitano le presenti osservazioni (mentre per la libertà di espressione v. PENSIERO: *libertà di manifestazione del*).

La diversità e la novità della direttiva euristica sollecitata dalla libertà d'informazione in senso stretto (o diritto all'informazione) dipendono dalla circostanza che la garanzia costituzionale di quest'ultima sembra uno degli strumenti principali per consentire la formazione di un'opinione pubblica documentata, non manipolata dall'alto ma spontanea e determinata dalle istanze e dai convincimenti che provengono dalla base³.

2. *Diritto all'informazione o libertà d'informazione in senso stretto ed opinione pubblica*

L'evoluzione costituzionale lascia intendere che, oggi, per cogliere l'essenza ed il punto di equilibrio nel rapporto autorità-libertà, non interessa più tanto come sorge il potere bensì come esso viene esercitato e controllato⁴. Se però si ritiene valido e sufficiente che l'uso del potere ed il suo controllo si fondano sull'opinione pubblica⁵, si può far notare, nello stesso tempo, che la formula della "democrazia fondata sull'opinione pubblica" è suscettibile di dare solo l'illusione verbale di una corrispondenza della volontà dei governanti e quella dei governati⁶, specie nelle ipotesi in cui gli ordinamenti legittimino carenze d'informazione e documentazione della base oppure altre limitazioni dell'attività conoscitiva dei cittadini.

Quando si rivolge l'attenzione alla serie di garanzie giuridiche apprestate dall'ordinamento per la formazione dell'opinione pubblica, il discorso non può limitarsi alla libertà di stampa, ai gruppi di pressione o ai meccanismi politici e giuridici, propri della struttura rappresentativa accolta da un determinato ordinamento, bensì deve estendersi ed anzi prendere le mosse da quella esigenza d'informazione che è il presupposto necessario di ogni attività dell'uomo e, quindi, della sua partecipazione alla vita politica, economica e sociale dell'ordinamento.

L'esattezza di tale opinione deriva dal convincimento, ampiamente rilevabile al livello degli studi sociologici e politici⁷, secondo cui l'informazione è potere e quindi la libertà della sua acquisizione, da parte dei cittadini, significa libertà di apprensione e di partecipazione al potere. Non si tratta solo di affermazioni aprioristiche bensì di idee verificabili sul piano della realtà concreta (sociale, politica e giuridica).

Le censure artificiose o velate, la segretezza, le limitazioni di contatto sociale, di tempo ed anche psicologiche⁸ giuocano un ruolo fondamentale nella formazione della opinione pubblica ed i meccanismi democratici adottati dall'ordinamento possono essere distorti o vanificati in presenza di un'opinione comune la cui costruzione sia stata aberrante. Sicché l'ambiguità della formula "democrazia fondata sull'opinione pubblica" può rivelarsi non appena si chieda da dove venga l'informazione su cui dovrebbe basarsi la volontà del popolo.

La stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale dovrebbero instaurare il contatto co-

³ Cfr. LOIODICE, *Contributo allo studio sulla libertà d'informazione*, Napoli, 1967, I ss.

⁴ Cfr. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1967, 94.

⁵ Cfr. P. TESAURO, *Democrazia e informazione*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1968, 236 ss.; VIRGA, *Diritto costituzionale*, Milano, 1967, 579.

⁶ Corrispondenza di volontà in cui consiste l'essenza della democrazia: cfr. BISCARETTI DI RUFFIA, *Democrazia*, in questa *Enciclopedia*, XII, II4.

⁷ Cfr. LIPPMANN, *L'opinione pubblica*, Milano, 1963; TOMEO, *Mutamento sociale e scelta politica*, Milano, 1967.

⁸ LIPPMANN, *op. cit.*, 68 ss.

noscitivo con l'ambiente che è fuori del campo visuale di ognuno; in altri termini, essi dovrebbero fare quello che l'ideale democratico originario pensava dovesse fare ogni singolo (idealizzando una società semplice e conchiusa⁹, nella quale non c'era bisogno di garantire le fonti d'informazione, perché avrebbero dovuto essere ovvie ed egualmente accessibili a tutti). Se però può essere incontestabile che tali strumenti creino, in punto di fatto, l'opinione pubblica, non si può tuttavia ritenere che l'ordinamento consenta la formazione dell'opinione pubblica e la raccolta di informazioni solo per mezzo loro (almeno finché tale dato non sia positivamente controllato), perché, se così fosse, non verrebbe garantita la formazione di una volontà comune documentata (con la conseguenza che la democrazia si fonderebbe su un tipo di opinione pubblica, che può essere anche manipolata o aberrante) ed al giurista non resterebbe altro che prenderne atto.

È evidente che, sotto il profilo giuridico, si può solo verificare in che misura l'ordinamento consente, con adeguati strumenti sul piano della libertà e su quello dell'autorità, la realizzazione di condizioni di vita e metodi di documentazione che riducano al minimo il numero di opinioni pubbliche manipolate, aberranti o, addirittura, fondate sulla fantasia¹⁰ e stimolino invece la formazione di un'opinione comune documentata ed obiettiva, spontaneamente formata alla base.

Si tratta, ovviamente, di una ricerca ampia, analitica, che potrebbe perdere di significato se venisse ridotta in un'esposizione sintetica; senonché, lasciando a studi più articolati ed analitici l'approfondimento delle numerose prospettive collegate al quadro accennato, è sufficiente limitarsi a rilevare, nel discorso che qui si svolge, l'impostazione di fondo nella quale possono trovare svolgimento ed analisi tutti i profili qui specificamente non esaminati.

In altri termini, si ritiene che la tematica dell'opinione pubblica (la quale al livello sociologico e politico rivela i problemi fondamentali degli ordinamenti democratici), spostata sul piano giuridico, apre una prospettiva di analisi nuova della normativa costituzionale in termini d'informazione e di libero accesso ai fatti prima ancora che alle notizie.

Tutta la problematica connessa all'opinione pubblica ed alla democrazia, infatti, sembra condizionata dall'esistenza e dal ruolo dell'attività conoscitiva dei cittadini ed è in questa prospettiva che si giustifica una considerazione autonoma ed una trattazione distinta della libertà d'informazione in senso stretto (o diritto all'informazione).

Sezione II

Fondamento costituzionale

3. Evoluzione del concetto di libertà d'informazione

Con riferimento all'attività acquisitiva di conoscenze, la novità della formula "libertà d'informazione" porta a cogliere esigenze e bisogni che occupavano un posto marginale nella concezione ottocentesca della libertà di espressione¹¹; in tale direttiva l'indirizzo più corretto appare quello suggerito dalla problematica relativa alla pubblica opinione (anche oltre i limiti che affiorano nel presente discorso).

⁹ LIPPMANN, *op. cit.*, 218 ss.

¹⁰ LIPPMANN, *op. cit.*, 220.

¹¹ Cfr. CRISAFULLI, *op. cit.*, 291.

Nella dottrina straniera, particolarmente in quella nord americana, la necessità di un nuovo *iter* logico si rende palese nel passaggio dalla prospettiva connessa alla manifestazione del pensiero¹² a quella indirizzata verso la ricerca del fondamento e della portata del “diritto del popolo di conoscere”¹³.

L’evoluzione ha risentito anche degli equivoci linguistici determinati dal significato polisensu del termine “informazione” e dalla sinonimia, generalmente assunta, tra le formule “libertà d’informazione” e “diritto all’informazione”¹⁴.

La peculiarità di tale fatto linguistico, congiunta forse alla posizione acritica con la quale i termini sono stati utilizzati, ha condizionato le varie indagini¹⁵ ed è stata superata, solo marginalmente, quando si è osservato che la libertà d’informazione è una pre-condizione dell’opinione¹⁶, che essa precede o segue, ponendosi come situazione autonoma e costituendo il prolungamento naturale del diritto all’educazione¹⁷.

Nella letteratura italiana, peraltro, non si può negare un graduale svolgimento da una posizione totalmente negativa (che esclude la positività della figura) ad un atteggiamento intermedio (che utilizza il termine libertà di informazione in senso lato, restando principalmente nell’ambito della manifestazione del pensiero), fino ad un’individuazione autonoma della figura stessa.

La posizione negativa trova le sue radici nella problematica penalistica relativa alla cronaca giudiziaria¹⁸ che, non proponendosi di approfondire il significato costituzionale della libertà d’informazione, forse inconsapevolmente ha posto una remora alle indagini in materia, delineando nell’interprete il dubbio sulla rilevanza giuridica della libertà stessa¹⁹; tanto da potersi spiegare perché il diritto all’informazione (termine considerato sinonimo della libertà) dovrebbe ritenersi tutelato, tramite la garanzia del diritto di cronaca, solo “indirettamente”²⁰; né tale posizione viene a modificarsi quando si parla di un diritto la cui esistenza è necessaria per l’esercizio della libertà di opinione, perché anche in quest’ultimo caso la figura in esame si riduce ad una pretesa secondaria a che la stampa sia libera²¹.

Quando, invece, l’accento si è spostato verso altre direzioni – richiamando l’attenzione sul rapporto tra le informazioni e la pubblica amministrazione²² –, si è resa evidente l’esigenza di fondo che è comune ai profili più disparati del fenomeno conoscitivo: e cioè l’esigenza della collettività all’informazione²³; anzi tale esigenza, rivelandosi come una incontestabile realtà sociale e giuridica, ha assunto tralasciamente la portata di un’espressione pacifica e non contraddetta – persino nella trattazione di argomenti particolari, al punto da far sorgere il dub-

¹² CHAFEE, *Free Speech and free Press*, Cambridge, 1941.

¹³ Cfr. H. CROSS, *The People’s Right to Know (Legal Access to Public Records and Proceeding)*, New York, 1953.

¹⁴ CRISAFULLI, *op. cit.*, 290.

¹⁵ Cfr. TERROU SOLAL, *Le droit de l’information*, Paris, 1951, 38.

¹⁶ Cfr. MAHEU, *Diritto all’informazione e diritto ad esprimere la propria opinione*, in *Dei diritti dell’uomo*, Milano, 1952, 309.

¹⁷ MAHEU, *op. cit.*, 311.

¹⁸ Cfr. DELITALA, *I limiti giuridici alla libertà di stampa*, in *Iustitia*, 1959, 383 ss.

¹⁹ Quando si è parlato di “un’immaginosa espressione priva di qualsiasi contenuto concreto”: cfr. DELITALA, *op. cit.*, 395.

²⁰ Cfr. FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957, 203 ss.

²¹ NUVOLONE, *Cronaca (libertà di)*, in questa *Enciclopedia*, XI, 423.

²² Cfr. TINELLI, *Lo Stato e l’informazione*, in *Sc. tecn. p.a.*, 1961, 33 ss.

²³ Cfr. JAEGER, *Il diritto della collettività all’informazione attraverso la stampa*, in *Giust. civ.*, 1960, IV, 13 ss.

bio che, quando si parli di tale esigenza, si usi un'espressione equivoca o multivalente, inidonea a sorreggere costruzioni giuridiche.

Il dubbio può permanere se si svolge soltanto un discorso sintetico e, perciò, ove non siano sufficienti i rilievi che qui si esporranno, sia consentito rinviare alla sede in cui il tema è trattato analiticamente²⁴; tuttavia, nei limiti in cui si tenta di dare l'idea della complessità ed articolazione della materia, è sufficiente sottolineare come gli spunti dottrinali, che si possono raccogliere sull'argomento, pongano in luce: in primo luogo, la tutela dell'esigenza d'informazione quale componente indispensabile dell'ordinamento; in secondo luogo, la possibilità di ricostruire autonomamente la figura del diritto all'informazione (o libertà d'informazione in senso stretto).

Nella letteratura italiana successiva a quella sin qui considerata, si può notare come la maturazione graduale del tema sposti l'attenzione verso i contenuti impliciti della normativa costituzionale che, per la sua caratteristica elasticità, non esclude di poter essere adeguata alla realtà sociale in trasformazione.

Si riscontra, infatti, una maggiore precisione terminologica e concettuale che contrappone la libertà di espressione alla libertà d'informazione ed intende, quest'ultima, come libertà di essere informati²⁵; ma, ciò che più conta, si può cogliere un atteggiamento più deciso che individua un "diritto di essere informati" in netta contrapposizione e con piena autonomia rispetto alla problematica della manifestazione del pensiero²⁶.

Il punto di evoluzione raggiunto non è stato modificato, anzi si è valorizzato, quando si è assunta l'espressione "libertà d'informazione" come sinonimo della libertà di stampa la quale, si è detto, si concreta in un medesimo diritto d'informare e di essere informati²⁷. In tale ipotesi, invero, non si è inteso dire che la libertà d'informarsi consiste solo nel diritto di consultare liberamente la stampa, bensì, si è prospettata, implicitamente, una figura più ampia di cui evidentemente non resta che acclarare il fondamento e la struttura (dati che, per ora, non risultano ancora individuati e descritti), per accertare come essa si riflette sul tipo di opinione pubblica che l'ordinamento consente ai singoli, allo Stato ed ai vari gruppi di concorrere a formare.

4. Tutela dell'operatore conoscitivo, rilevanza costituzionale e diritto alla notizia

L'impostazione diversa da quelle tradizionali porta ad escludere la sufficienza e l'idoneità ricostruttiva dell'ordine di considerazioni relativo alla garantita libertà di manifestazione del pensiero; si tratta, infatti, di ricostruire una figura autonoma, sperimentata nella sua positiva vigenza, diversa e più ampia della mera garanzia di ricezione della manifestazione del pensiero altrui.

La libertà d'informazione, configurata come correlato o conseguenza della manifestazione di pensiero di un diverso soggetto (e quindi come accessibilità alle sole fonti consistenti in un'espressione o manifestazione), riceverebbe una tutela di applicazione del tutto limitata, sia perché non sarebbe altro che il mero risultato di fatto dell'espressione altrui, sia perché sarebbe difficile escludere che il soggetto manifestante operi una discriminazione fra i destinatari delle sue espressioni.

²⁴ LOIODICE, *op. cit.*, *passim*.

²⁵ CRISAFULLI, *loc. ult. cit.*

²⁶ TESAURO, *op. cit.*, 243.

²⁷ CUOMO, *Costituzione e legge sulla stampa*, in *Annali di economia sociale*, 1966, 47, nt. 6.

Ne deriverebbe un ingiustificato disconoscimento del più ampio interesse di chi intende conseguire una conoscenza, che può riferirsi non solo a ciò che viene manifestato o espresso, ma anche a quanto risulti ormai documentato per essersi esaurita la fase della manifestazione, oppure a quanto avvenga o si produca²⁸ a prescindere da ogni manifestazione di pensiero o di opinione (ipotesi, cioè, di non sussistenza di una fase di espressione intesa ai sensi dell'art. 21, ma di semplice realizzazione o documentazione di eventi); esiste, infatti, una serie di comportamenti conoscitivi niente affatto collegabili con la fattispecie di cui all'art. 21 Cost., in quanto "acquisizione" di notizie non è solo "recezione" dell'espressione altrui, ma anche raccolta di dati, osservazione di avvenimenti.

Ne consegue, perciò, la necessità di una visione più ampia per poter cogliere il significato e la portata della libertà in questione.

L'ampliamento della prospettiva, peraltro, va anche oltre l'ambito strettamente inerente ai rapporti politici, per estendersi a tutti gli aspetti della società, come si è riconosciuto, implicitamente, quando si è osservato che l'interesse del cittadino all'informazione si riferisce a tutta la generale "atmosfera decisionale" nella quale operano i partiti e gli organi rappresentativi o di governo²⁹. L'interesse all'informazione si è ampliato sia a seguito dell'intervenuta estensione dei compiti statali – con l'assunzione fra di essi di obiettivi economici e di benessere³⁰ –, sia di fronte alla tendenziale vanificazione della responsabilità politica tradizionale, tramite la costituzione di enti sganciati dal formale controllo politico³¹, che rende ancora più vivo l'interesse all'informazione sulla maniera in cui tali enti gestiscono numerosi servizi e settori, specie perché la pubblicità dell'azione e la possibilità di conseguire, relativamente ad essa, una documentata conoscenza restano la forma unica e residua di controllo (politico) di tipo diffuso.

La libertà d'informazione, in questa più ampia estensione, assume una funzione di controllo, sollecitata e graduabile in diversa misura alla stregua della diversa sensibilità dei soggetti operatori, perché l'acquisizione di informazioni si pone in rapporto strumentale rispetto alle molteplici possibilità operative che l'ordinamento conferisce ad ogni soggetto, al punto che la sua garanzia costituzionale può essere configurata come "tutela dell'operatore conoscitivo" in tutti i settori dell'ordinamento.

L'unitarietà della figura (e della garanzia correlata) si rivela giustificata e consente di chiarire il significato comune delle varie questioni attinenti alla pubblicità, nel settore pubblico o privato, ponendosi come criterio di scelta tra il segreto e la pubblicità, tra gli ostacoli e gli incentivi all'informazione.

L'operatore conoscitivo (professionale o meno) può utilizzare un sistema di reperimento delle informazioni che non si limita alle dichiarazioni formali o informali delle autorità né a quelle della stampa, ma si completa con una serie di strumenti ed occasioni diverse quali, oltre le conferenze-stampa e le interviste, la messa a disposizione di fonti documentali (dagli archivi correnti a quelli di Stato) o immediate (partecipazioni coeve allo svolgimento di attività o al verificarsi di eventi); sicché costituisce un problema unico sia quello di stabilire in quali limiti le riunioni del Parlamento, i processi giudiziari, e l'attività amministrativa possono essere segreti; sia quello di accertare l'estensione massima delle esigenze di riservatezza e se-

²⁸ CRISAFULLI, *op. cit.*, 298.

²⁹ Cfr. LEISNER, *Öffentlichkeitsarbeit der Regierung im Rechtsstaat*, Berlin, 1966, 23 ss.

³⁰ Cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *L'iniziativa economica privata*, Napoli, 1959, 85 ss.; ABBAMONTE, *Stato ed economia nell'ordinamento costituzionale italiano*, in *Giust. civ.*, 1960, II, 24 ss.

³¹ Si pensi alle ipotesi in cui il Parlamento ha solo un compito di controllo indiretto (effettuato tramite il Governo) sull'attività di certi enti; cfr. FRANCHINI, *Natura e limiti del controllo del Parlamento e della Corte dei Conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato*, in *Ann. Camerino*, 1952, 138.

greto proprie dei privati, con la conseguenza di inquadrare in una visione unitaria svariate ipotesi³², quale che ne sia la dimensione.

La serie numerosa di attività, che l'operatore conoscitivo può compiere, sono identiche nella loro struttura, perché il loro fine immediato è quello di acquisire informazioni.

L'operatore conoscitivo, in altri termini, ove risulti titolare di una libertà, così ampiamente configurabile, potrà porre in essere i comportamenti conoscitivi che ritiene più opportuni, indipendentemente dalla circostanza che il conseguimento delle notizie dipenda o meno dal consenso di un altro soggetto, perché, come si cercherà di chiarire, la libertà in discorso non si configura come un diritto alla notizia, bensì come una possibilità di muoversi ed agire per il reperimento delle notizie tramite l'accesso alle fonti più disparate ed eterogenee. Anzi, sembra opportuno precisare che in tal modo non si intende conferire rilevanza³³ a comportamenti che potrebbero sembrare irrilevanti; bensì, si riconosce l'erroneità di un concetto di rilevanza giuridica che fosse aprioristicamente delineato alla stregua del rapporto tra un diritto soggettivo e l'obbligo corrispondente.

Si intuisce infatti, indipendentemente dalle qualificazioni dogmatiche delle situazioni soggettive, che non è senza conseguenza stabilire se tra i vari comportamenti umani, che assumono rilievo costituzionale, sia considerato anche quello teso a ricercare e procurarsi conoscenze (in tale ipotesi invero non si potrebbe negare la rilevanza giuridica dei comportamenti stessi), perché le conclusioni cui eventualmente si pervenga incidono su quei fenomeni correlati che sono i segreti e la pubblicità.

Il dubbio sulla rilevanza giuridica dei comportamenti conoscitivi non ha quindi motivo di sussistere, né si legittima la reiezione del problema della conoscenza nella sfera dell'irrilevante giuridico, come se fosse solo problema della coscienza individuale, perché qui si discute di un problema di relazione, che è cosa ben diversa dal problema spirituale della conoscenza.

D'altronde non può avere nessun significato, in senso contrario a quanto si è ora detto, la mancanza di una specifica disposizione costituzionale che garantisca la libertà d'informazione, perché la tutela può essere anche implicita, come si avrà modo di chiarire. Il che rende obiettivamente difficoltoso, ma non irrilevante, il discorso intorno alla tutela dell'operatore conoscitivo. È evidente perciò l'esigenza di un esame analitico attraverso una serie di sperimentazioni sistematiche idonee a rendere palese l'unitarietà della figura³⁴. Tuttavia, senza attenuare il valore problematico che è proprio del termine "libertà d'informazione", e per essere sintetici, si può escludere che siffatta libertà possa configurarsi come un diritto alla notizia.

³² A titolo esemplificativo si possono ricordare il caso di chi intenda acquistare o leggere giornali, mentre lo Stato ne vieta l'importazione (cfr. CUOMO, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione. La tutela del cittadino*, vol. II. *La pubblica sicurezza*, Vicenza, 1967, 234, dove rammenta l'abrogazione del divieto di importazione dei giornali); il divieto di radioaudizione o ricezione televisiva di trasmissioni estere (il che, come è noto, avveniva nel periodo fascista); l'accessibilità agli archivi ed al sistema delle fonti documentali (cfr. SANDRI, *Archivi di Stato*, in questa *Enciclopedia*, II, 1001 ss.; G. AMATO, *Documentazione costituzionale*, ivi, XIII, 599 ss.); la semplice richiesta di informazioni del cittadino alla pubblica amministrazione; oppure, nel campo economico, le indagini di mercato (cfr. TAGLIACARNE, *Tecnica e pratica delle ricerche di mercato*, Milano, 1964); i sondaggi dell'opinione pubblica (cfr. STOETZEL, *Les sondages d'opinion*, Paris, 1948; ROGERS, *The pollsters*, New York, 1949); gli aspetti conoscitivi della concorrenza industriale e l'attività delle agenzie di informazione (cfr. A. GIANNINI, *Agenzie di informazioni e tutela delle informazioni*, in *Dir. aut.*, 1958, 183 ss.).

³³ Si tratta di un discorso di fondo che tiene presente i notevoli ed interessanti rilievi di IRTI, *Rilevanza giuridica*, in *Nss. D.I.*, XV, 1968, 1094 ss.

³⁴ Il metodo indicato, per il quale cfr. LOIODICE, *op. cit.*, 123 ss., si rivela particolarmente utile quando i dati positivi non sono costituiti da disposizioni specifiche, precipuamente dirette a disciplinare una certa materia, bensì da frammenti normativi contenuti in varie disposizioni.